



Associazione di Promozione Sociale

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO  
IL 30 DIC. 2019 L.N. 1378/3  
DEL 10 MAR. 2020

## STATUTO (1/15)

### ALLEGATO A

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs. 117/2017.

## STATUTO

### Titolo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 1) Denominazione, sede e durata.

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione di Promozione Sociale La Ginestra", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione del presente Statuto ma dovrà essere votato dall'Assemblea dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie.

#### Art. 2) Statuto.

L'Associazione, costituita nel 1987, è disciplinata dal presente Statuto, votato in sostituzione del precedente, depositato nel 2014 e in vigore fino alla data odierna.

L'Associazione agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### Art. 3) Carattere associativo, scopo, finalità ed attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti del Terzo Settore associati:

- art. 5 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 117/17: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

Greve Demente

SOSTANZI



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (2/15)

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17;

- art. 5 comma 1 lettera w) del D. Lgs. 117/17: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale e comunque previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, opera nel territorio della Repubblica Italiana. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita e all'attività associativa.

L'Associazione si ispira ai principi della Legge Regionale n. 23/2012 F.V.G. e sue modifiche e integrazioni e del D. Lgs. 117/17 e sue modifiche, integrazioni e regolamenti attuativi, alle cui previsioni normative si adegua ed adempie.

Nello specifico l'Associazione persegue le seguenti finalità, riconducibili alle già citate attività di interesse generale:

- a) promuovere la persona umana, la formazione della sua piena dignità e la diffusione del valore della solidarietà;
- b) contribuire a conoscere e individuare le situazioni di sofferenza e di emarginazione in genere presenti nella società;
- c) promuovere iniziative per contrastare le situazioni di svantaggio sociale correlate alla disabilità, prevalentemente in favore dei propri associati e dei loro familiari, favorendo le esperienze, i progetti e i metodi di auto-aiuto realizzati con l'apporto delle famiglie e del volontariato;
- d) favorire la diffusione e lo sviluppo del volontariato;
- e) promuovere l'impegno dei giovani volontari e la loro formazione;

la Ginestra  
G. V. G.  
S. S. S.



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (3/15)

- f) favorire la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone con disabilità o in condizioni di svantaggio sociale, rendendole protagoniste e promuovendone l'integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, contro ogni forma di emarginazione;
- g) collaborare con Enti del Terzo Settore, altre Organizzazioni ed Enti pubblici per ideare e realizzare le risposte più soddisfacenti ai bisogni delle persone con disabilità e dei loro familiari.

### Art. 4) Esercizio sociale.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

### Art. 5) Libri associativi.

L'Associazione, a cura dell'Organo di amministrazione, deve tenere i seguenti libri associativi:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

## Titolo II

### **Risorse ed attività economiche**

### Art. 6) Patrimonio e risorse economiche.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, come di seguito precisato.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
  - dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;

*Greta Cuccinelli*

*Stefano*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (4/15)



- da contributi di Organismi Internazionali o derivanti dallo Stato, Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali (finalizzati al sostegno di attività e progetti), Istituti di Credito, altri Enti ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di soci, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni durevoli appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti i soci.

### Art. 7) Durata del periodo di contribuzione.

Le quote associative a rinnovo di precedente tesseramento devono essere versate, in unica soluzione, preferibilmente entro il mese di aprile di ogni esercizio sociale.

Le quote associative dei nuovi soci devono essere versate in unica soluzione, entro il termine dell'esercizio sociale.

L'importo relativo alla quota associativa viene stabilito annualmente dall'Assemblea Generale dei soci, su proposta dell'Organo di amministrazione o di almeno 1/5 (un quinto) dei soci con diritto di voto.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

### Art. 8) Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

*Proponente*

*Scrittore*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (5/15)

### Art. 9) Responsabilità ed assicurazione.

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno dei soci può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

### Titolo III

#### **Soci**

### Art. 10) Ammissione e numero degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle A.P.S..

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

*Greve*

*Statuto*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (6/15)



Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha presentata può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato, che si acquisisce dalla data del versamento della quota associativa e si conserva fino al 31 dicembre dello stesso anno ovvero fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria dei soci, ha carattere permanente per l'esercizio sociale in corso e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 11 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Sono quindi espressamente esclusi tesseramenti temporanei.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

### Art. 11) Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso nonché per lo scioglimento dell'Associazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione o assume comportamenti gravemente lesivi del buon andamento dell'attività associativa può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Greve

Salvatore



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (7/15)

### Art. 12) Diritti e obblighi degli associati.

L'adesione all'Associazione si fonda sulla lealtà e sull'onestà dei soci, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alle attività proposte, sia nei confronti della società, con uno spirito di collaborazione solidale.

Gli associati hanno il diritto di:

- se capaci di agire, eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- se capaci di agire, esprimere il proprio voto in merito all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo nonché in merito a qualsiasi questione sottoposta a delibera o approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate, previa espressa richiesta da parte dell'interessato;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Generale dei soci.

### Art. 13) Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

*Giovanna*

*Santani*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (8/15)



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### Art. 14) Lavoratori.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## Titolo IV

### **Organi dell'Associazione**

#### Art. 15) Organi.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore legale dei conti.

All'interno degli Organi associativi, il Presidente e i membri dell'Organo di amministrazione costituiscono le cariche dell'Associazione; esse sono elettive e completamente gratuite. È ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'Associazione e documentate, previa espressa richiesta da parte dell'interessato.

#### Art. 16) L'Assemblea Generale dei soci.

L'Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soci e viene convocata dall'Organo di amministrazione con preavviso di almeno 7 giorni mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, recapitata agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

Gre Dele

Sant'anni



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (9/15)

L'Assemblea Generale dei soci è convocata in seduta ordinaria una volta all'anno entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto (ovvero entro il 30 gennaio), per l'approvazione della programmazione annuale delle attività dell'Associazione e del bilancio preventivo e consuntivo e ogni due anni per l'elezione dei nuovi Organi associativi elettivi. In essa hanno diritto di voto tutti coloro che, capaci d'agire, risultano iscritti nel libro degli associati al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea Generale dei soci è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno o 1/10 dei soci presenti una richiesta motivata di convocazione. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. In essa hanno diritto di voto tutti coloro che, capaci d'agire, risultano iscritti, per l'esercizio sociale corrente nel libro degli associati alla data dell'Assemblea stessa.

Nell'Assemblea Generale dei soci, in seduta ordinaria o straordinaria, ciascun associato capace d'agire ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato capace d'agire, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato delegato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto presenti, in proprio o per delega, oppure in seconda convocazione, stabilita ad almeno un'ora dalla prima, con qualunque numero di partecipanti presenti, in proprio o per delega.

I presenti con diritto di voto deliberano a maggioranza semplice. Le votazioni avvengono sempre nominalmente, per alzata di mano. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci, che hanno il diritto di trarne copia.

L'Assemblea Generale dei soci ha le seguenti funzioni e competenze inderogabili:

- a) approvare la programmazione delle attività dell'Associazione;
- b) approvare i bilanci di esercizio (preventivo e consuntivo);
- c) nominare e revocare il Presidente e i componenti degli altri Organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessari) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) fissare la quota associativa e i limiti di rimborso delle spese;
- e) approvare eventuali regolamenti interni recanti norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto o l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

*Greve*

*Segretario*



- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- g) deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle proposte di modificazione dello Statuto *ex art. 21*, comma 2, del Codice Civile;
- h) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i) deliberare sulle richieste di adesione o sull'esclusione dei soci;
- j) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (*ex art. 21*, comma 3, del Codice Civile), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

**Art. 17) Organo di amministrazione.**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea Generale dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale dei soci o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea Generale dei soci;
- c) predisporre il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea Generale dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, anche attraverso la relazione delle attività svolte e la programmazione delle attività associative future, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) determinare l'assetto organizzativo dell'Associazione e riconoscere i gruppi territoriali e tematici eventualmente costituiti;



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (11/15)

- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- i) proporre all'Assemblea Generale dei soci eventuali modifiche dello Statuto;
- j) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea Generale dei soci, dallo Statuto o dalle disposizioni legislative.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea Generale dei soci, di norma in seduta ordinaria, per la durata di 2 anni e comunque fino al giorno della successiva elezione. I componenti dell'Organo di amministrazione sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel corso dell'Assemblea Generale dei soci, uno o più soci si candidano come Presidente e presentano una propria lista collegata di candidati amministratori, sottoponendosi nominalmente alla votazione esclusiva per alzata di mano. Il criterio prioritario di formazione delle liste è la rappresentanza dei gruppi territoriali e tematici eventualmente costituenti l'Associazione, già riconosciuti con apposito atto dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea Generale dei soci validamente costituita elegge il Presidente e i membri dell'Organo di amministrazione a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

Il Presidente eletto, entro 20 giorni dalla sua elezione, convoca l'Organo di amministrazione e nomina tra i suoi membri gli amministratori che assumono la funzione di Vicepresidente, avente le funzioni di cui all'art. 18 del presente Statuto, di Segretario e di Tesoriere.

Il Segretario, a titolo gratuito, cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea Generale dei soci, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro degli associati ed è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere, a titolo gratuito, provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione; svolge, sempre a titolo gratuito, i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli da regolamento interno o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite anche ad un unico amministratore.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

*Gravina*

*Sestini*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (12/15)



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei suoi membri lo ritengano opportuno.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. Delle riunioni dell'Organo di amministrazione viene redatto verbale consultabile da tutti i soci, che hanno diritto di trarne copia.

L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi anche telematicamente, a cura del Presidente, a tutti gli altri amministratori almeno 5 giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche attraverso comunicazione telefonica.

In caso di dimissioni del Presidente o di dimissioni di uno o più amministratori che comportino la diminuzione del numero dei componenti dell'Organo di amministrazione a meno di 3, o comunque qualora l'Organo di amministrazione ne ravvisi l'opportunità, quest'ultimo convoca l'Assemblea Generale dei soci in seduta straordinaria, che elegge il nuovo Presidente o il nuovo componente o i nuovi componenti dell'Organo di amministrazione.

### Art. 18) Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti inerenti le attività associative e/o che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto nelle modalità di cui all'articolo precedente, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione (2 anni e comunque fino al giorno della successiva elezione), è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea Generale dei soci, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci e l'Organo di amministrazione, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea Generale dei soci e dell'Organo di amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

*Gen. D'Amato*

*S. Scatena*



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (13/15)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente con gli stessi poteri e in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, parimenti a titolo gratuito.

### Art. 19) L'Organo di controllo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea Generale dei soci procede alla nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico.

### Art. 20) Il Revisore legale dei conti.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea Generale dei soci procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

## Titolo V

### Il bilancio

### Art. 21) Bilancio di esercizio.

Il bilancio dell'Associazione coincide con l'esercizio sociale. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale nelle forme previste dall'art. 13, commi 1 e 2, e dall'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, corredati rispettivamente da una relazione consuntiva ed una relazione programmatica, che vengono presentati e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci entro il 31 gennaio di ciascun anno, dunque il bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro i termini di legge.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Generale dei soci che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti i soci.

Nel bilancio devono essere indicati i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

*Greve*

*Santoni*

Titolo VI

**Norme finali e transitorie**

Art. 22) Regolamento interno.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvarsi dall'Assemblea Generale dei soci, con le stesse procedure previste per lo Statuto.

Art. 23) Collegio arbitrale.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Ciascuna delle parti nominerà un arbitro ed il terzo, con funzioni di Presidente, verrà nominato dai due arbitri nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 24) Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 56, comma 1, D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea Generale dei soci secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

I beni mobili o immobili che risultino inservibili all'atto della liquidazione, o che non vengano accettati da altri Enti del Terzo Settore o altre Organizzazioni, vengono dismessi o rottamati.

For  
G. P.

esistono



Associazione di Promozione Sociale

## STATUTO (15/15)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati con il voto favorevole dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto, riuniti in Assemblea Generale dei Soci.

### Art. 26) Modifica dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto sono proposte all'Assemblea Generale dei soci dall'Organo di amministrazione o da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea Generale dei soci vota le proposte di modifica dello Statuto se sussiste la presenza, in proprio o per delega, di 3/4 dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

### Art. 27) Rinvio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, dal Codice Civile, dalle altre norme di legge, dai regolamenti vigenti e dai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

### Art. 28) Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione.

Allegato alla delibera dell'Assemblea Generale dei soci convocata in seduta straordinaria del 15 dicembre 2019.



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Il Presidente

Sara Favret

Il Segretario

Clemente Grava